

## Nei regimi agevolati contributi previdenziali a deducibilità variabile

Per i minimi, deduzione dal reddito tassato con la sostitutiva; per i "forfettini", è condizionata al possesso di un reddito soggetto a IRPEF

/ Paola RIVETTI

Frequentemente, i soggetti che sono intenzionati ad avviare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo considerano la possibilità di usufruire di regimi fiscali agevolati, che nel sistema attuale sono rappresentati dal regime dei contribuenti minimi (art. 1 comma 97 della L. 244/2007) e dal regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 della L. 388/2000).

Dovendo valutare caso per caso la **convenienza** dell'uno piuttosto che dell'altro regime, uno degli aspetti da prendere in considerazione può essere quello della **deducibilità dei contributi previdenziali**, il cui **trattamento differisce** da un regime all'altro.

È necessario premettere che i redditi d'impresa o di lavoro autonomo soggetti ai regimi agevolati in discorso, in quanto assoggettati ad imposta sostitutiva (del 10%, per i forfettini, e del 20%, per i minimi), **non concorrono** alla formazione del **reddito complessivo a fini IRPEF** del contribuente (si veda, per i "forfettini", la circ. Agenzia delle Entrate 1/2001, § 1.9.1; per i "minimi", la circ. Agenzia delle Entrate 73/2007, § 4.1).

In linea generale, quindi (salvo quanto si dirà oltre per i contribuenti minimi), per poter **dedurre** dal reddito complessivo ai fini IRPEF gli **oneri** di cui all'art. 10 del TUIR (tra cui i contributi previdenziali) e per fruire delle **detrazioni dall'IRPEF lorda** di cui agli artt. 12 e 15 del TUIR (per carichi di famiglia e per oneri), il contribuente deve possedere dei **redditi da assoggettare ad IRPEF** (es. redditi fondiari, redditi di capitale, redditi diversi), **ulteriori** a quelli d'impresa o di lavoro autonomo tassati con imposta sostitutiva (redditi che, come testé detto, non concorrono a formare il reddito complessivo). In caso positivo, le deduzioni e le detrazioni suddette trovano applicazione nella misura in cui, rispettivamente, il reddito complessivo o la relativa imposta siano **capienti** (in tal senso, con riferimento al regime delle nuove iniziative produttive, circ. Agenzia delle Entrate 8/2001, quesito 1.1, e circ. Agenzia delle Entrate 59/2001, § 2.4). Per completezza, si segnala che anche le detrazioni per lavoro autonomo o impresa minore di cui all'art. 13 comma 5 del TUIR non trovano applicazione se detti redditi sono assoggettati ad imposta sostitutiva (circ. Agenzia delle Entrate 15/2007, § 1.5.5).

Coerentemente a quanto sopra e stando all'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, che vuole i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori **indeducibili** dal reddito di lavoro autonomo professionale o d'impresa prodotto, i "forfettini" **non possono** dedurre i contributi previdenziali (versati alla propria Cassa di previdenza o all'INPS, a seconda dei casi) dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva.

Tali oneri potranno essere portati in deduzione **solo se e nella misura in cui** il contribuente possieda **altri redditi** da assoggettare ad IRPEF.

Diversamente dai "forfettini", per i **contribuenti minimi** opera una regola differente. Infatti, i contributi previdenziali sono **dedotti prioritariamente** dal reddito di impresa o di lavoro autonomo **soggetto alla sostitutiva**, nei limiti in cui trovano capienza in tali redditi; l'eventuale eccedenza è deducibile, ove sia possibile, dal reddito complessivo del contribuente in base all'art. 10 del TUIR (art. 5 comma 2 del DM 2 gennaio 2008, circ. Agenzia delle Entrate 73/2007, § 4.1).

Si ipotizzi, ad esempio, un reddito derivante dall'attività d'impresa in regime dei minimi pari a 100 e un contributo previdenziale versato pari a 120. Tale contributo per 100 potrà essere portato in deduzione del reddito d'impresa e per l'eccedenza in sede di dichiarazione dei redditi potrà essere dedotto dal reddito complessivo IRPEF (circ. Agenzia delle Entrate 7/2008, § 6.12, quesito a).

### Meglio i "minimi" se si svolge solo attività d'impresa o lavoro autonomo

In conclusione, il contribuente che svolge la sola attività d'impresa o di lavoro autonomo e non possiede altre fonti di reddito ha convenienza ad utilizzare il regime dei minimi per la possibilità di dedurre (in tutto o in parte) quanto pagato a fini contributivi (cosa che gli sarebbe preclusa se si avvalessimo del regime delle nuove iniziative produttive). Al contrario, la disponibilità di eventuali altri redditi da assoggettare ad IRPEF cui imputare il componente negativo, potrebbe portarlo a preferire il regime forfettario per la più modesta aliquota d'imposta (il 10%, anziché il 20%).